

**BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'INSERIMENTO NELL'ELENCO DEI
MEDIATORI FAMILIARI PRESSO L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
DELL'ORDINE FORENSE DI VELLETRI**

Gentile/Egregio Collega,

Io scrivente Organismo, al fine di formare l'Elenco dei Mediatori Familiari, pubblica il presente Bando - trascrivendo in calce, per semplicità di consultazione, gli articoli del Regolamento ritenuti più utili allo scopo - demandando per un maggiore approfondimento alla lettura integrale dello stesso datato 14.05.2020 che si allega, costituendone parte integrante, unitamente alla tabella dei compensi.

L'Organismo, pertanto, partecipa agli aventi interesse che posseggano i requisiti previsti e disciplinati nel Regolamento in oggetto l'esistenza del presente bando, invitando gli stessi a far pervenire dichiarazione di manifestazione di interesse a essere candidati alla procedura di selezione per l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori Familiari professionisti dell'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine Forense di Velletri a mezzo pec all'indirizzo istituzionale mediazionefamiliareforense@legalmail.it di detto Organismo, a far data dalle ore 9,00 del giorno 11 maggio 2021 fino alle ore 14,00 del giorno 13 maggio 2021.

Detta domanda, firmata digitalmente, dovrà essere corredata di ogni utile attestazione diretta a verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla iscrizione in oggetto, così come dettagliatamente evidenziati nel Regolamento.

Si potrà anche fare ricorso alla autocertificazione, con riserva di produzione della documentazione a sostegno, entro il termine del 20 maggio 2021 alle ore 14,00.

L'Elenco dei Mediatori Familiari si comporrà di 35 membri.

Il criterio di selezione delle candidature adottato per la formazione dell'Elenco è stabilito, in primis **dall'ordine cronologico di ricezione** delle domande digitalmente avanzate e, successivamente dalla mera verifica oggettiva dei requisiti di ammissibilità posseduti dal candidato, così come indicati.

La graduatoria si comporrà di 45 membri dei quali 35 andranno a comporre il suddetto Elenco.

I restanti eccedenti 10, ritenuti idonei, saranno chiamati a integrare l'Elenco nell'ipotesi in cui si dovesse verificare la vacanza di uno o più posti, secondo lo scorrimento della graduatoria.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Velletri e su quello dell'Organismo di Media Conciliazione il giorno 28 maggio 2021 alle ore 14,00.

Ogni effetto di legge decorrerà a far data dalla pubblicazione di detta graduatoria sui richiamati siti.



Si precisa che i dati personali forniti, necessari ai fini della selezione, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti la procedura in oggetto e trattati in conformità a tutto quanto previsto dalla normativa di riferimento costituita dal c.d. “Codice Privacy” e successive integrazioni a seguito del D.lgs 101/2018, nonché del Regolamento UE n.2016/679 “GDPR”.

Velletri, 21 aprile 2021

Il Presidente

Avv. Stefano Armati

“... Art. 5 Funzioni e designazione del mediatore.

Il mediatore familiare riveste una professionalità autonoma e ben delineata: per questo, pur avendo conoscenze in più ambiti scientifici la sua opera non si sostituisce a nessuna professione, né tantomeno a quella dell'avvocato, piuttosto accompagna la coppia ad individuare gli elementi che formeranno, con i rispettivi legali, l'accordo negoziato.

a) Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della vicenda familiare, non ponendo in essere decisioni relative alla stessa ma aiutando le parti nel trovare un accordo.

b) In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sulla natura della controversia, ovvero sui contenuti dell'eventuale accordo.

c) L'Organismo designa il mediatore individuandolo tra i propri iscritti all'Albo dei Mediatori, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti.

d) Al fine di garantire imparzialità, efficacia e competenza nella prestazione del servizio, l'Organismo provvede alla designazione del mediatore tenendo conto dell'eventuale indicazione delle parti, nel rispetto dei criteri di rotazione nel conferimento dell'incarico.

e) Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco dichiara di aver letto e accettato il presente regolamento, il codice comportamentale del mediatore e di essere a conoscenza delle tabelle di indennità e della percentuale riconosciuta al medesimo per l'espletamento dell'incarico.

f) Potranno iscriversi nell'elenco dei mediatori dell'Organismo gli avvocati appartenenti al Foro di Velletri in possesso dell'attestato di qualifica professionale in mediazione familiare in conformità alla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016, al fine di garantire qualità della sua prestazione mediante il costante aggiornamento, la continuità della formazione e la supervisione. Deve altresì essere iscritto in uno dei registri dei mediatori familiari detenuto dalle associazioni professionali iscritte/i nell'elenco del Mi.S.E.

g) Il mediatore si obbliga a non iscriversi presso altri organismi di mediazione, impegnandosi a mantenere l'esclusività in favore dell'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine Forense di Velletri, pena la cancellazione d'ufficio.

h) Non potrà iscriversi nell'elenco dei mediatori familiari l'avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine Forense di Velletri che sia componente del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

i) Tra i criteri di selezione delle domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori si terrà conto dell'ordine temporale di presentazione delle stesse.

l) Il mediatore secondo quanto prescritto dalla legge e nel rispetto delle indicazioni dell'organismo, dovrà provvedere all'aggiornamento periodico e a sostenere il costo della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

m) Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

n) Il mediatore deve comunicare alla segreteria prontamente e comunque non oltre il termine perentorio di due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

o) Al momento dell'accettazione il mediatore deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità e il procedimento potrà avere inizio solo dopo la sottoscrizione di detta dichiarazione.

p) Le parti possono proporre istanza di ricusazione ai sensi di legge e in caso di accoglimento della domanda l'Organismo nominerà altro mediatore. Del pari l'Organismo provvederà alla sostituzione del mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico motivandone le ragioni che dovranno essere accettate dall'Organismo medesimo.

q) In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 6 Doveri del mediatore e garanzie di imparzialità.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato o anche che eserciti negli stessi locali;

c) abbia espresso un parere professionale in ordine all'oggetto della controversia.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con gli eventuali difensori nominati dalle parti che possano incidere sulla indipendenza.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore familiare si muove in un ambito particolarmente delicato e sensibile quale quello delle relazioni familiari e pur in assenza di un corpus normativo ad hoc è necessario che si attenga a un codice deontologico che si aggiunge a quello relativo all'albo professionale di appartenenza e che garantisce l'eticità del suo operato.

La Carta Europea sulla Formazione dei Mediatori Familiari ed i Codici deontologici a cui fanno riferimento le varie Associazioni operanti nel settore forniscono le linee guida e gli standard di condotta professionale che devono sottendere a tutto il processo mediativo e che costituiscono un *quid pluris* rispetto ai valori basilari di integrità, buona fede e diligenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da condizionamenti esterni di qualunque tipo, esercitando le funzioni conformemente alle regole di comportamento dettate dal codice etico approvato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo e depositato presso la Segreteria.

5. Il mediatore è tenuto a rispettare gli standard formativi richiesti anche mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento tematico organizzati anche dall'Organismo.

6. La condotta del mediatore che integri violazione dei doveri e agli obblighi cui egli è tenuto nel rispetto del presente regolamento di mediazione ovvero di ogni altra diversa normativa regolante la materia è rilevata e contestata dalla Commissione Disciplinare dell'Organismo composta dai membri del Consiglio Direttivo. La contestazione è comunicata al mediatore interessato con specifica indicazione delle motivazioni.

La Commissione Disciplinare può disporre la sospensione cautelare del mediatore sottoposto a procedimento disciplinare.

Il mediatore può presentare osservazioni e produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione e, nello stesso termine, può formulare istanza di audizione.

La Commissione Disciplinare, compiuta la relativa attività istruttoria, comunica al mediatore interessato il provvedimento che definisce la procedura. Il provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare è immediatamente efficace.

7. L'organismo può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dell'Organismo.

Art. 7. Riservatezza.

1. Il procedimento di mediazione è riservato. Quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento stesso.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità.

7. Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, a eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 10 Indennità

1. L'indennità, secondo la tabella in allegato, comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione ed il compenso dovuto ai mediatori.

2. L'Organismo riconosce al mediatore un compenso pari al 70% dell'indennità di mediazione stabilita secondo la tabella allegata.

3. Nulla sarà dovuto al mediatore in caso di mancato avvio e prosecuzione su richiesta delle parti del procedimento.



4. Sarà liquidato a parte il compenso per gli eventuali esperti che saranno chiamati ad intervenire.

5. Nel caso in cui durante il primo incontro siano presenti entrambe le parti le quali dichiarino di non voler dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad €25,00 per diritti oltre il rimborso delle spese vive sostenute.

Nell'ipotesi di cui sopra, nessun compenso sarà, invece, dovuto all'Organismo di mediazione in ragione della circostanza che non è stata espletata alcuna attività nel merito.

Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante la quale richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le spese di avvio (€25,00 per diritti oltre eventuali spese vive) e non anche il compenso non essendo stata svolta alcuna attività di mediazione.

6. Le spese di mediazione sono solidalmente dovute all'Organismo secondo quanto disciplinato nella tabella allegata. Detto importo dovrà essere corrisposto dalle parti prima della celebrazione di ciascun incontro di mediazione.

7. Per ogni altra disposizione si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.”